

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER SOGGETTO ACCREDITATO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA QUALI STRUTTURE ABITATIVE ALTERNATIVE ALLA DOMICILIARITA' E ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PER DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI RIMINI.**

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

**TRA**

**1. IL COMUNE DI RIMINI**, rappresentato dal Dott. Fabio Mazzotti, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Rimini, , Piazza Cavour 27, Rimini, P.Iva 00304260409, quale Ente capofila del Distretto Socio Sanitario di Rimini nella sua qualità di Capo Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini ,

**E**

**2. L'ENTE .....**, rappresentato da ....., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di ..... , ragione sociale....., con sede legale in ....., via..... n....., P.Iva ....., di seguito denominato il Soggetto accreditato,

Premesso che

- che ai sensi dell'art. 131 del Decr. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112, nell'ambito dei conferimenti alle Regioni e agli Enti Locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo quelli espressamente mantenuti dalla legge allo Stato e quelli trasferiti all'INPS, sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province;
- che la L. 328/2000 individua i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali e definisce le funzioni ed attività che spettano ai Comuni;
- che il sistema di programmazione dei servizi sociali delineato dalla l. 328/2000 prevede un obbligo di aggregazione della domanda, individuando l'unità minima di riferimento nell'«ambito» territoriale, anziché nel singolo Comune. Gli ambiti sono individuati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati e, di norma, coincidono con i distretti sanitari;
- che l'art. 7 della L.R. 12.05.1994 n. 19 così come sostituito dall'art. 57 della L.R. 12.03.2003 n. 3, prevede che gli Enti Locali e le Aziende unità sanitarie locali individuano, nell'ambito degli accordi in materia d'integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di Zona previsti nella normativa regionale in

materia di servizi sociali, in coerenza con le direttive regionali di attuazione del DPCM 14.02.2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze;

- che nel quadro di questi accordi, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio assistenziali;

- che la convenzione per la gestione in forma associata delle relative attività di ambito distrettuale, tra cui rientrano anche gli inserimenti in case famiglia e gruppi appartamento, è stata rinnovata con accordo del 31/12/2020 per il triennio 2021/2023;

- che, in conseguenza di questa, con atto rep. atti privati n. 8/2021 è stata rinnovata la convenzione tra gli Enti Locali del Distretto di Rimini e l'Azienda USL della Romagna per la costituzione della Centrale Unica di committenza e che ha individuato il Comune di Bellaria Igea Marina a svolgere tale funzione, nei limiti e con le modalità indicate nella convenzione medesima;

- che nell'ambito della CUC Distretto Rimini, il Comune di Bellaria Igea Marina è delegato all'acquisizione dei servizi sociosanitari per conto del Distretto di Rimini;

- che l'Ufficio di Piano, quale strumento di supporto tecnico-amministrativo sia al Comitato di Distretto che al Direttore di Distretto nelle funzioni di programmazione, regolazione, verifica e promozione del sistema sociosanitario integrato locale, come previsto dalla DGR n. 1004/2007, dal PSSR e dai successivi atti regionali che ne declinano le funzioni, svolge, tra i vari compiti, anche il supporto tecnico ai processi di gestione operativa dei servizi integrati, con particolare riferimento all'individuazione delle modalità consentite di erogazione delle prestazioni, all'attivazione degli strumenti contrattuali atti a definire in maniera condivisa i rapporti con i fornitori pubblici e privati nonché al monitoraggio della compatibilità economica degli interventi sociosanitari rispetto alla programmazione di area;

- che il Comitato di Distretto di Rimini, in attesa dell'emanazione, da parte della Regione Emilia Romagna, della definizione dei requisiti dell'accreditamento per le strutture abitative alternative alla domiciliarità e alle strutture residenziali accreditate per disabili adulti, hanno reputato opportuno avviare un percorso di accreditamento per tale strutture abitative alternative;

- che il Comitato di distretto di Rimini ha validato il percorso di accreditamento delle strutture abitative alternative alla domiciliarità e alle strutture residenziali così come definite nella D.G.R Emilia Romagna n. 564/2000 e D.G.R. Emilia Romagna n. 1904/2011 ed il sistema di remunerazione unico proposto dall'Ufficio di Piano di Rimini approvando le relative tariffe per case famiglia per disabili adulti, come da verbale del 13/10/2023 agli atti dell'ufficio di piano .

- che in attuazione delle scelte programmatiche approvate dal Comitato di Distretto, il Comune di Bellaria Igea Marina quale Centrale Unica di

Committenza, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell'azione amministrativa, ha indetto una procedura di selezione pubblica assimilabile a quella finalizzata al rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del Dlgs 117/2017 per le case famiglia per disabili adulti strutture abitative alternative alla domiciliarità e alle strutture residenziali destinati a persone adulte con disabilità che necessitano di inserimento in strutture aventi natura di civile abitazione come da progetto educativo individualizzato;

- che in esito ad avviso pubblico con Determinazione del Responsabile CUC Distretto Rimini n. XX del XX/XX/2024 è stato approvato l'Elenco Unico per il distretto di Rimini di soggetti accreditati per la gestione di gruppi appartamento e l'erogazione del servizio di assistenza a favore degli utenti disabili con finalità socio - assistenziale – educativa, gestione improntata alla sperimentazione di conduzione di stili di vita famigliari, attraverso autogestione mediata e tutelata, ed alternativa all'inserimento in strutture residenziali.

- che è stato verificato con esito positivo il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnica necessari all'accreditamento;

tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il soggetto accreditato e le parti pubbliche in premessa individuate è sottoscritto il presente accordo, definito nel rispetto della normativa vigente in materia avendo a riferimento le seguenti condizioni essenziali:

#### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente accordo disciplina i rapporti tra il distretto socio sanitario di Rimini, e, per la parte di competenza, l'Azienda USL della Romagna, ed il soggetto accreditato .....rispetto all'organizzazione e gestione della/e struttura abitativa/e a bassa intensità assistenziale nella/e struttura/e :

1. - tipologia CASA FAMIGLIA PER ADULTI / COMUNITÀ CASA FAMIGLIA MULTIUTENZA

- denominazione:.....

- Ubicata in ..... via/piazza.....

- Comunicazione di avvio attività inviata al Comune di

..... In data .....

(oppure) autorizzazione al funzionamento n. .... del .....  
rilasciata dal Comune di .....

2. ....

Di seguito indicata come "la/e struttura/e".

Oggetto dei contratti riferiti ai singoli inserimenti, è il servizio di assistenza a favore degli utenti disabili che necessitano di inserimento in strutture aventi natura di civile abitazione, con finalità socio - assistenziale – educativa,

improntati alla sperimentazione di conduzione di stili di vita famigliari, attraverso autogestione mediata e tutelata, ed alternativa all'inserimento in strutture residenziali.

Le Case Famiglia forniscono un servizio di carattere residenziale, a minore intensità assistenziale rispetto ai centri socio-riabilitativi residenziali, e sono destinate a persone con disabilità di grado intermedio di tipo sensoriale, fisico o psicofisico, che risultano prive del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile.

Nel dettaglio i bisogni assistenziali della persona saranno specificamente individuati nel Progetto Educativo Individualizzato.

I servizi accreditati dovranno essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente accordo, dell'avviso di accreditamento e dei requisiti tecnici di cui all'allegato 1 REQUISITI CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI dell'avviso di accreditamento, nonché del progetto gestionale del servizio oggetto di accreditamento, progetto che contiene:

- la descrizione della struttura
- la descrizione delle modalità di erogazione del servizio, le tipologie di prestazioni assicurate, i fattori standard e di qualità del servizio, l'indicazione degli operatori e dei profili professionali coinvolti, i diritti/doveri dei fruitori, le relative procedure di tutela, gli strumenti atti a favorire la partecipazione sia delle famiglie che delle persone con disabilità, all'attività dei servizi oggetto di accreditamento, le modalità previste per osservazioni e richiami, i processi di verifica della "customer satisfaction" e dalla quale si possa desumere la coerenza e la specificità territoriale delle descrizioni, dei fattori, degli standard e degli indicatori adottati e la programmazione delle attività;
- l'adesione e partecipazione a reti territoriali di collaborazione tra pubblico e privato:

documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che sono sottoscritte dalle parti in segno di piena accettazione senza riserva o eccezione alcuna.

## **Art. 2 STRUTTURA**

Il Soggetto accreditato si impegna ad accogliere nella struttura/e CASA FAMIGLIA indicata/e all'art. 1 e per tutta la durata dell'accREDITAMENTO persone disabili adulte residenti o domiciliati nel Distretto socio sanitario di Rimini e presi in carica dai servizi sociali territoriali.

Il Soggetto accreditato dichiara di avere la disponibilità della struttura per tutta la durata dell'accREDITAMENTO in base al seguente titolo (**indicare il titolo di detenzione, esempio, proprietà, locazione, comodato, altro**).

Il Soggetto accreditato dichiara che la struttura è in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali, in materia di urbanistica, edilizia,

prevenzione incendi, igiene e sicurezza, assenze di barriere architettoniche e quant'altro necessario e richiesto dalla normativa di riferimento in tema di proprietà/conduzione di immobili nonché dei requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione ed è dotata di copertura assicurativa sull'immobile.

Il Soggetto accreditato dichiara che per l'attività esercitata nella struttura è stata inviata in data \_\_\_\_\_ la comunicazione di inizio attività al Comune di \_\_\_\_\_ ai sensi del punto 9.1 della DGR 564/2000 e che la stessa non ha sospensioni in essere e si impegna a comunicare immediatamente eventuali sospensioni in corso di accreditamento.

Il Soggetto accreditato dichiara di possedere in relazione alla struttura i requisiti strutturali e gestionali di cui all'allegato 1 REQUISITI CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI dell'avviso di accreditamento e si impegna a mantenerli per tutta la durata dell'accREDITAMENTO, nonché a comunicare tempestivamente tutte le circostanze che possono influire o modificare tali requisiti.

### **ART. 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO**

Il Soggetto accreditato si obbliga a:

- a) accettare incondizionatamente, in quanto inserito nell'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione di servizi CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI tutte le prescrizioni, obblighi, oneri e vincoli esplicitati nell'Avviso Pubblico e dei requisiti tecnici di cui all'allegato 1 di detto avviso, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto.
- b) di mantenere i requisiti minimi oggettivi inderogabili e i requisiti qualitativi soggettivi, previsti per il servizio, così come definiti e offerti per l'iscrizione all'Elenco Unico.
- c) erogare indistintamente i servizi accreditati senza discriminazione o selezione alcuna, pena l'esclusione dall'Elenco dei soggetti accreditati, compreso il servizio di trasporto da e per il centro socio occupazionale;
- d) svolgere il servizio a favore di ogni soggetto con disabilità in coerenza con il suo Progetto Individualizzato, su mandato dell'interessato o della sua famiglia o del suo rappresentante legale e previa autorizzazione e assunzione della relativa spesa, da parte del Servizio sociale territoriale, di riferimento, ove l'intervento sia a totale o parziale carico dei distretti;
- e) osservare le prescrizioni contenute nella DGR 20 APRILE 2009 n. 514 "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio sanitari" ;
- f) disporre di Figure professionali competenti, e con specifico titolo professionale, nella tipologia di servizio e loro adeguato inquadramento contrattuale, nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale.

g) mantenere in efficienza strutture, servizi ed attrezzature, anche ottemperando a eventuali prescrizioni stabilite dal competente organo di Vigilanza della ASL;

h) garantire l'immediata comunicazione al competente Servizio di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché delle eventuali difficoltà dei rapporti tra il soggetto accreditato e il fruitore dell'intervento e/o la sua famiglia;

i) stipulare apposita polizza di assicurazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto o, in caso di consegna anticipata, dalla decorrenza del servizio, RCO e RCT per operatori e utenti fruitori del servizio con riferimento al servizio oggetto del presente atto con massimali per sinistro non inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione) e con validità non inferiore alla durata del presente accordo. In caso di polizza annuale dovrà essere provato il pagamento del premio.

l) Il soggetto accreditato dovrà indicare, entro 5 giorni dall'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica ) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte del Servizio competente almeno dalle ore 09,00 alle 17,00 tutti i giorni, festivi e prefestivi compresi, per tutto il periodo dell'accreditamento. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Servizio competente inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con il servizio competente per la taratura della prestazione , gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività rispondendo della gestione;

- provvedere a comunicare al referente di contratto indicato dalla committenza tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;

- presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile non idoneo allo svolgimento delle attività.

m) il Soggetto accreditato accetta , senza porre eccezioni o riserve alcune,:

- modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;

- l'assunzione di un debito informativo verso i servizi sociali territoriali di riferimento ed il referente della Committenza ;

- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.r. 2/2003;

#### **ART. 4 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Il presente atto costituisce l'insieme degli impegni formali che il soggetto accreditato accetta di rispettare per l'intera durata di validità dell'accREDITAMENTO.

La sottoscrizione dell'accordo non vincola in nessun modo ne la Centrale di Committenza, ne il Distretto Socio sanitario di Rimini, ne gli Enti locali che ne fanno parte, ne l'Azienda AUSL della Romagna e l'inserimento nell'Albo non dà automaticamente diritto all'inserimento di utenti in struttura e all'erogazione dei relativi servizi.

Le persone con disabilità in carico ai servizi sociali territoriali area disabili per i quali sia stato proposto nel PEI un inserimento abitativo in struttura avente la caratteristica di CASA FAMIGLIA PER L'ACCOGLIENZA DI DISABILI accreditata e le loro famiglie sceglieranno autonomamente il soggetto erogatore degli interventi tra quelli accreditati e/o secondo le indicazioni dell'UVM sulla base delle valutazioni di opportunità e appropriatezza dell'inserimento a seconda dello specifico caso, nonché della disponibilità delle varie strutture.

#### **ART. 5 DURATA DELL'ACCREDITAMENTO**

L'accREDITAMENTO ha validità di cinque anni decorrenti dalla data della determina del responsabile CUC Distretto Rimini n. .... de...../2024 di approvazione dell'Elenco Unico per il distretto di Rimini di soggetti accreditati per la gestione di gruppi appartamento e l'erogazione del servizio di assistenza a favore degli utenti disabili con finalità socio - assistenziale – educativa in premessa citata e quindi dal .... al .....

#### **ART. 6 SISTEMA DI REMUNERAZIONE**

Il Soggetto accreditato accetta senza riserve ed eccezioni alcune il sistema di remunerazione giornaliera per l'accoglienza di cui alla tabella:

<b>classificazione utente</b>	<b>Remunerazione</b>
E	59,00
D	84,00
C	92,00
B	108,00
A	117,00

La retta giornaliera sarà diminuita del 30% per i giorni in cui l'utente inserito nella CASA FAMIGLIA frequenti servizi diurni esterni (centri diurni, centri socio occupazionali, ecc).

La retta giornaliera è corrisposta dal giorno di inserimento fino al giorno di dimissione incluso. In caso di trasferimento ad altra struttura non verrà riconosciuto il giorno di dimissione.

Per assenza si intende la giornata in cui l'utente non pernotta nella struttura.

In caso di assenza programmata con mantenimento del posto letto o nel caso di ricovero ospedaliero la retta verrà diminuita come segue:

- dal primo e fino al quindicesimo giorno di assenza consecutiva del 40%;
- dal sedicesimo al trentesimo giorno di assenza consecutiva del 75%;

- dal trentunesimo giorno di assenza il pagamento sarà sospeso con la conseguente cessazione del pagamento della retta .

In caso di assenza programmata con occupazione del posto letto da parte di un ospite temporaneamente inserito, il soggetto gestore, in fase di fatturazione, è tenuto a decurtare l'intero importo della retta imputabile al soggetto assente.

La remunerazione del servizio oggetto del presente avviso è assicurata attraverso:

- Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (dpcm 12/1/17 dgr 365/2017),
- le quote di contribuzione a carico dei comuni di residenza degli utenti inseriti,
- dalla quota di contribuzione a carico degli utenti, così come previsto dal relativo regolamento distrettuale in materia.

Il sistema di remunerazione definito è onnicomprensivo; pertanto il soggetto gestore del servizio accreditato non può prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alle quote sopra indicate.

Le tariffe riconosciute al soggetto gestore si intendono comprensive di IVA (se dovuta) e sono comprensive, tra l'altro, del tempo dedicato alla pianificazione e coordinamento;

I soggetti gestori provvederanno alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti nelle forme di riscossione più comuni.

L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". I soggetti gestori o loro incaricati inviano all'utente moroso, tempestivamente, un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora, dandone comunicazione anche al committente. Nel sollecito i soggetti gestori dovranno indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento indicando le conseguenze in caso di inadempimento.

In caso di inadempienza al sollecito, il gestore convoca l'utente e/o i familiari (o, se presente, l'amministratore di sostegno/tutore) per concordare un piano di rateizzazione del debito maturato; all'incontro parteciperà un referente dei servizi sociali territoriali.

In caso di mancato accordo sul piano di rateizzazione o di inadempimento del piano stesso o comunque nei casi in cui la morosità persista, il soggetto gestore o suo incaricato intraprende le procedure di recupero del credito, anche tramite vie legali. In tal caso all'utente moroso i soggetti gestori addebitano il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.

Qualora l'utente moroso (o il familiare / amministratore di sostegno / tutore) non si impegni al ripiano del suo debito, sottoscrivendo un apposito piano di rientro, o se pur avendolo sottoscritto non vi adempia, il Gestore invia una segnalazione ai servizi sociali territorialmente competenti, che effettuano entro massimo 60 giorni una valutazione della situazione socio-economica dell'utente, stabilendo se concedere un esonero dal pagamento o se autorizzare la cessazione del servizio.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il soggetto accreditato potrà sospendere il servizio fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

#### **ART. 7 PAGAMENTI**

Previo accertamento da parte del referente indicato dalla Committenza per il controllo della regolarità delle prestazioni eseguite in regime di accreditamento, in termini di quantità e qualità, e della conformità alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e di progetto, il pagamento delle fatture relative ai servizi accreditati ai sensi della presente convenzione, sarà effettuato dall'Azienda USL della Romagna, sede amministrativa di Rimini..

Il Soggetto accreditato emetterà bimestralmente fattura posticipata in modalità elettronica, riepilogativa di tutte le frequenze degli utenti accreditati, intestata all'Azienda USL della Romagna, indirizzata alla sede amministrativa di Rimini ed inviata contemporaneamente, per conoscenza e per svolgere gli opportuni controlli, al referente dei cui al comma 1.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura.

L'Azienda, in qualità di delegato al pagamento delle prestazioni, riceverà dagli enti sottoscrittori dell'accordo sulla gestione associata e facenti parte dei distretti della provincia di Rimini, le risorse economiche necessarie a dare copertura finanziaria agli inserimenti.

L'Azienda effettuerà il pagamento previa :

- acquisizione delle risorse necessarie
  
- ricezione di fattura elettronica. Le fatture dovranno essere intestate all'AUSL della Romagna – Via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna – C.F. e P.I. 02483810392 - e inviate esclusivamente in formato elettronico attraverso l'intermediazione della Regione Emilia Romagna (Notier) con il sistema di interscambio SDI. Nelle fatture dovrà essere indicato il seguente codice: Codice IPA Univoco ufficio: 0L06J9 (ZERO L ZERO SEI J NOVE) - Nome dell'ufficio: Bilancio Cesena - Riferimento amministrativo: "SSARN".
  
- acquisizione dell'attestazione della regolarità delle prestazioni in fattura
  
- acquisizione del certificato unico di regolarità contributiva (DURC) .
  
- verifica del non inadempimento da parte dell'soggetto accreditato all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ( art. 48-

bis D.P.R. n. 602/1973) se trattasi di somma dovuta per prestazione continuativa di importo complessivo superiore a € 5.000,00.

Premesso che l'Azienda USL procederà con il pagamento delle fatture, stante la disponibilità delle risorse trasferite dagli Enti Locali sottoscrittori, le parti convengono che l'Azienda USL è esonerata espressamente da qualsiasi forma di responsabilità (compreso il pagamento di eventuali interessi moratori), qualora non effettui i pagamenti delle fatture nel rispetto dei termini di legge per:

a) mancata disponibilità delle risorse da trasferirsi da parte degli Enti Locali;

b) mancata validazione da parte del Referente delle fatture relative agli inserimenti autorizzati .

L' Azienda USL e il Distretto non rispondono di ritardi nei pagamenti per mancanza dei fondi destinati alla copertura del servizio da parte degli enti sottoscrittori in forza dell'accordo sottoscritto per il Distretto per la gestione amministrativo-contabile delle risorse economiche attinte dai bilanci comunali e trasferite all'Azienda USL nelle aree in gestione associata tra i Comuni ed integrata con l'Azienda, in quanto trattasi di obbligazione divisibile ai sensi dell'art. 1314 c.c. , se non per la propria quota parte.

#### **ART. 8 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

Il Soggetto accreditato si obbliga al rispetto tassativo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 a norma del quale tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi accreditati, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

#### **ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Le parti danno atto di avere proceduto contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo alla sottoscrizione di uno specifico "accordo" che regola il trattamento dei dati personali in conformità all'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 in quanto il legale rappresentante del soggetto accreditato è designato Responsabile del trattamento di dati personali inerenti gli utenti del presente servizio.

Con la sottoscrizione dell'allegato Accordo, il soggetto accreditato viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

Per tutta la durata dell'Accordo e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente appalto.

#### **Art. 10 VARIAZIONI**

Il soggetto accreditato si dovrà impegnare a mantenere costanti le figure educative di riferimento e a limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la peculiarità dei servizi accreditati, garantendo la continuità e la non interruzione dei servizi.

Nel caso di variazione del personale rispetto al progetto accreditato, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicate per iscritto al Referente del servizio per la committenza per l'approvazione formale, così come tutte le modifiche soggettive o oggettive che possono incidere sul mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento.

In mancanza di tale approvazione, soggetto accreditato non potrà procedere ad alcuna variazione che modifichi il progetto accreditato.

#### **ART. 11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

Il soggetto accreditato si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

Il soggetto accreditato si obbliga a presentare su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corrispondenza dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

Il soggetto accreditato è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia .

In caso di inadempienza contributiva e retributiva si applica per analogia ed in quanto compatibile l'art. 11 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023.

## **ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del Soggetto accreditato, fatti salvi i casi i casi previsti all'art. 120 comma 1 lett.d) del D.Lgs. 36/2023.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, qui applicato per analogia.

## **ART. 13 CONTROLLI**

La Committenza si riserva di effettuare i controlli in qualsiasi momento rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti nell'Avviso.

La Committenza provvederà ad effettuare controlli a campione sull'adempimento di quanto previsto nel presente atto e nel progetto di gestione accreditato, anche mediante accesso a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto.

A tal fine potrà utilizzare le modali di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati. I controlli saranno effettuati anche tramite richiesta di produzione di documentazione.

## **ART. 14 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – COPERTURE ASSICURATIVE**

I Committenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni e quant'altro dovesse accadere, per qualsiasi causa al soggetto accreditato, al personale impiegato e agli utenti nell'esecuzione delle prestazioni del servizio oggetto del atto.

Ogni responsabilità per danni a cose e/o danni a persone che dovessero derivare per qualsiasi causa, in relazione all'espletamento del servizio è, senza riserva ed eccezioni, a totale carico del soggetto accreditato, il quale a garanzia e a copertura del relativo rischio dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza per responsabilità RCT /RCO, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto o, in caso di consegna anticipata, dalla decorrenza del servizio, con massimali per sinistro non inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione//00) e con validità non inferiore alla durata dell'accreditamento. In caso di polizza annuale dovrà essere provato il pagamento del premio.

L'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di permanenza dell'accreditamento e, pertanto, qualora il soggetto accreditato non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente cancellazione dall'Albo dei soggetti accreditati.

## **ART 15 DEPOSITO CAUZIONALE**

Considerata la particolare natura dei servizi oggetto del presente atto, il Soggetto accreditato è esonerato dal costituire deposito cauzionale.

#### **ART. 16 PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Committenza per mezzo del proprio referente applicherà le penali di seguito indicate:

- a) Per ogni mancata attuazione di attività previste dal progetto individualizzato verrà applicata una penale pari a: € 150,00 (Per ogni mancata attività )
- b) Per ogni altra inadempienza agli obblighi contrattuali previsti nel presente atto, nel capitolato speciale di servizio e nel progetto accreditato verrà applicata una penale: da € 100 fino a € 1.000.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il soggetto accreditato avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata .

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la Committenza, per mezzo del referente, procederà all'applicazione delle sopra citate penali, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

L'importo delle penali verrà detratta direttamente dal primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali non esclude la risoluzione contrattuale nonché qualsiasi altra azione legale che i committenti intendano eventualmente intraprendere; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il soggetto accreditato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 17 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Si potrà altresì procedere alla risoluzione del presente atto , con clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso
- b) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- e) nel caso di ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo.
  - f) gravi violazioni degli obblighi previsti nel patto e perdita dei requisiti di accreditamento.
  - g) Il soggetto accreditato sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D.Lgs n. 36/2023;

- h) Il soggetto accreditato subisca una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati indicati all'art. 94 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 qualora la sentenza sia a carico di unod eis oggetti indicati al comma 3 del citato art. 94;
- i) la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al punto h) di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Si applica quanto previsto all'art. 108 del D.lgs n. 50/2016.

#### **ART. 18 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nel presente atto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, all'avviso Pubblico e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati, nonchè alla disciplina de D.Lgs n. 36/2023 per quanto applicabile per analogia.

#### **ART. 19 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente atto sarà competente, esclusivamente, il Foro di Rimini. E' esclusa competenza arbitrale.

#### **ART. 20 SPESE IMPOSTE E TASSE**

Il presente atto sarà stipulato in modalità elettronica in forma privatistica, per cui al soggetto accreditato sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti al presente atto, sono a carico del Soggetto accreditato.

Per quanto riguarda l'Iva si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Atto fatto, letto e sottoscritto

**COMUNE DI RIMINI, Dott. Fabio Mazzotti** (*firma digitale*)

**L'ENTE** ..... (*firma digitale*)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 del Codice Civile, le parti contraenti dichiarano di conoscere ed approvare espressamente le disposizioni di cui agli articoli: art. 3 obblighi del soggetto accreditato, art. 4 modalita' di accesso al servizio, art. 6 sistema di remunerazione, art. 7 pagamenti, art. 9 trattamento dei dati e obblighi di riservatezza, art. 10 variazioni, art. 11 osservanza delle norme in materia di lavoro, art.

12 cessione del contratto e dei crediti, art. 13 controlli, art. 14 responsabilità per infortuni e danni – coperture assicurative, art. 16 penali per ritardi e inadempienze, art. 17 cause di risoluzione, art. 18 osservanza di leggi e regolamenti, art. 19 foro.

**COMUNE DI RIMINI, Dott. Fabio Mazzotti** (*firma digitale*)

**L'ENTE** ..... (*firma digitale*)

.....

**ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E  
CONTESTUALE PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE  
ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI ALLEGATO AL CONTRATTO DI  
SERVIZIO PER SOGGETTO ACCREDITATO AI FINI DELL'INSERIMENTO  
IN CASE FAMIGLIA QUALI STRUTTURE ABITATIVE ALTERNATIVE ALLA  
DOMICILIARITA' E ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI IN REGIME DI  
ACCREDITAMENTO PER DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL DISTRETTO  
SOCIO SANITARIO DI RIMINI**

**TRA**

**1. IL COMUNE DI RIMINI**, rappresentato dal Dott. Fabio Mazzotti, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Rimini, Piazza Cavour 27, Rimini, P.Iva 00304260409, quale Ente capofila del Distretto Socio Sanitario di Rimini nella sua qualità di Capo Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini,

**E**

**2. L'ENTE** ....., rappresentato da ....., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di ....., ragione sociale....., con sede legale in ....., via..... n....., P.Iva ....., di seguito denominato il Soggetto accreditato,

Premesso che:

a) tra le parti è in corso di sottoscrizione il CONTRATTO DI SERVIZIO PER SOGGETTO ACCREDITATO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN CASE FAMIGLIA QUALI STRUTTURE ABITATIVE ALTERNATIVE ALLA DOMICILIARITA' E ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO PER DISABILI ADULTI RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO di cui il presente atto è un allegato e consiste precisamente nel servizio di assistenza a favore degli utenti disabili che necessitano di inserimento in strutture aventi natura di civile abitazione, con finalità socio - assistenziale – educativa, improntati alla sperimentazione di conduzione di stili di vita famigliari, attraverso autogestione mediata e tutelata, ed alternativa all'inserimento in strutture residenziali.

Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia all'allegato tecnico "Requisiti di struttura CASE FAMIGLIA" di cui si è tenuto conto per l'accreditamento.

Il servizio svolto implica da parte dell'Soggetto accreditato il trattamento di dati personali raccolti e/o in possesso e/o comunque rientranti nella sfera del Titolare,

b) in particolare, i dati personali di cui alla lettera a) sono quelli relativi alle seguenti attività di trattamento:

a. l'soggetto accreditato tratta i dati di persone adulte con disabilità e dei loro famigliari i quali fruiscono del servizio di inserimento in struttura abitativa alternativa a struttura residenziale per tutta la durata dell'accreditamento e dei singoli PEI.

b. Dati personali trattati: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Contatto telefonico, Copia documento di identità, Copia tessera sanitaria, DATI ANAGRAFICI: Nome e cognome, data e luogo nascita, sesso, residenza, Dati di contatto e comunicazione, Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, Età, , Indirizzo e-mail, Nazionalità

c. Dati particolari trattati:

1.. Disabilità 2. Eventuali provvedimenti di affido o adozione , 3. Stato di salute 4 Stato di salute - patologie attuali .

I Committenti sono legittimati al trattamento di tali tipologie di dati in quanto esercenti un servizio di interesse pubblico.

d. Salvo che per i dati necessari al responsabile per dimostrare il corretto adempimento di obblighi di legge, tra cui quelli fiscali e tributari, che verranno conservati per tutto il periodo previsto dalle varie normative, nonché per quelli necessari al Responsabile per tutelare diritti propri, che verranno conservati per il periodo di anni 10 dalla cessazione del rapporto con il Titolare, tutti gli altri dati personali verranno trattati solo per la durata del rapporto contrattuale pendente con il Titolare. Al termine, tutti i dati personali verranno riconsegnati al titolare o definitivamente distrutti, a seconda della scelta che verrà dallo stesso comunicata al Responsabile ai sensi dell'art. 28, par. 3 lett. g) Reg. UE 2016/679.

c) Il Titolare del trattamento ha valutato che il soggetto accreditato presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

d) ai sensi della vigente normativa europea ed italiana in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "la "Normativa Privacy"), i Committenti come sopra rappresentati, ricoprono il ruolo di "Titolare del Trattamento"

mentre il soggetto accreditato quello di “Responsabile del trattamento”, come definito dall’art. 28 del Reg. UE 2016/679 (in prosieguo anche “GDPR”);

e) a mezzo del presente accordo, pertanto, le Parti intendono disciplinare il trattamento dei dati personali indicati alla lettera b) affidato dal Titolare al il soggetto accreditato quale Responsabile del trattamento nell’esecuzione dei Servizi di cui al Contratto.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

1. Le Parti, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali connesse alla fornitura dei Servizi di cui al Contratto, concordano che tali attività sono svolte dal il soggetto accreditato in epigrafe indicato per conto dei Committenti quali Titolari del trattamento e che il soggetto accreditato agisce in qualità di Responsabile di tale trattamento, ex art. 28 del GDPR.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la fornitura dei Servizi comporta il trattamento dei dati personali appartenenti alle categorie meglio descritte alla superiore lettera b), così come contrattualmente convenuto e meglio indicato dal Contratto, del quale il presente Atto costituisce appendice integrante, nonché come descritto nel seguito.

3. Il soggetto accreditato, in qualità di Responsabile, conferma di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti al fine di garantire la tutela dei dati personali e i diritti degli interessati e si impegna a far tutto quanto possa occorrere per mantenere tali garanzie.

4. Il soggetto accreditato si impegna a rispettare gli obblighi che le disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03 (in prosieguo anche “Codice”), come modificato dal D. Lgs. 101/18, pongono direttamente a carico del Responsabile del trattamento e pertanto a:

a) effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, secondo le istruzioni qui contenute, nonché secondo le ulteriori istruzioni, modalità, procedure ed eventuali modulistiche via via indicate dal Titolare;

b) trattare i dati personali soltanto sulla base delle documentate istruzioni fornite dai titolari, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE o ad un’organizzazione internazionale, che potrà essere effettuato solo previa autorizzazione dei Titolari medesimi e sulla base delle relative istruzioni, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, ai Committenti; se detto trasferimento di dati personali verso soggetti stabiliti in Paesi al di fuori della UE o ad un’organizzazione internazionale sia

richiesto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, il Responsabile del Trattamento informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima di procedere al trattamento che implica tale trasferimento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

c) adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché di tutti i provvedimenti prescrittivi del Garante per la Protezione dei Dati Personali, se compatibili con il GDPR, in tema di sicurezza dei dati, di utilizzo di internet e della posta elettronica sul posto di lavoro, del ruolo degli amministratori di sistema, nonché ogni altro provvedimento possa essere ritenuto conferente con il ruolo assegnato al Responsabile, fino alla loro eventuale modifica, sostituzione ed abrogazione;

d) assistere i Committenti, per quanto di relativa competenza, nel garantire il rispetto degli obblighi incombenti sul Titolare del Trattamento in tema di sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR), di eventuale notifica all'Autorità per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante") di eventuali violazioni di dati personali (art. 33 GDPR) e, se del caso, di loro comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR), nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati (art. 35 GDPR) ed eventuale consultazione preventiva (art. 36 GDPR), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Responsabile, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;

e) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati), che operano sotto l'autorità del medesimo Soggetto accreditato, nonché adottare le misure volte a (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati, (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;

f) assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati da chi opera sotto la propria autorità (se applicabili: fornire l'informativa, raccogliere il consenso; modalità di elaborazione, archiviazione, comunicazione e diffusione dei dati, etc.) in relazione alle operazioni di trattamento di competenza;

g) informare periodicamente il Titolare, su richiesta di quest'ultimo, in ordine all'attività svolta, sia sotto il profilo del trattamento, sia sotto il profilo della sicurezza dei dati;

h) inviare al Titolare previa apposita richiesta scritta, al momento della cessazione delle operazioni di trattamento o anche antecedentemente in caso di specifica richiesta del Titolare, la documentazione comprovante l'avvenuta

esecuzione degli adempimenti privacy; in particolare mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 GDPR;

i) Il soggetto accreditato si impegna, in modo particolare, a consentire ai Committenti di effettuare accessi presso la propria sede (o sedi) dove si effettuano le attività di trattamento affidate dal Titolare al Responsabile, collaborando e contribuendo alle attività di revisione, e controllo comprese le ispezioni, realizzate direttamente dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. L'eventuale inadempimento a tale obbligo viene qualificato dalle parti fin da ora come grave inadempimento anche delle obbligazioni scaturenti dal "Contratto";

j) Informare immediatamente il Titolare del Trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

k) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della presente nomina, quali a titolo indicativo: (i) istanze di interessati; (ii) richieste del Garante; (iii) violazioni o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali.

l) fornire per quanto di competenza la massima collaborazione al Titolare in caso di istanze avanzate da parte degli interessati, in forza degli artt. dal 15 al 22 del GDPR o di altre disposizioni di legge nazionale o europea, i cui dati personali informazioni sono trattati in esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, come pure in caso di accertamenti o ispezioni effettuate da parte del Garante, nonché nel caso di qualsiasi controversia, sia di carattere civile, penale e amministrativo, avente ad oggetto la normativa a tutela dei dati personali;

m) su scelta del Titolare del trattamento, alla cessazione del Contratto e dopo che è terminata la prestazione dei Servizi che implicano il Trattamento:

a. restituire al medesimo tutti i dati personali correlati, oppure

b. provvedere alla loro cancellazione, anche nelle copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

n) garantire per quanto di competenza l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali;

5. i Committenti, come sopra rappresentati, autorizzano fin d'ora l'Soggetto accreditato ad avvalersi di ulteriori/eventuali responsabili (in prosieguo anche "sub-responsabili") informando tempestivamente il Titolare, che potrà manifestare la sua opposizione entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Il Responsabile si impegna a che tali sub-responsabili posseggano competenze, conoscenze ed esperienze sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle

disposizioni del GDPR. Il Responsabile si impegna, nell'ambito dei contratti od accordi stipulati con i sub-responsabili, a:

(i) Vincolarli al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento, ove applicabili e pertinenti rispetto alle attività a questi ultimi affidate;

(ii) Prevedere in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali.

(iii) Custodire copia dei predetti contratti, accordi o documenti disciplinanti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, sottoscritti da parte dei sub-responsabili e fornirne copia al Titolare, su sua richiesta;

(iv) assumere, come per legge, nei confronti del Titolare ogni responsabilità in ordine al rispetto dei predetti obblighi da parte dei sub-responsabili, soprattutto qualora costoro omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati,

Qualora i sub-responsabili del Trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei propri sub-responsabili.

6. L'esecuzione delle attività di cui al presente accordo non origina alcun diritto del Responsabile a percepire compensi ulteriori rispetto a quanto previsto nel Contratto per i Servizi.

7. Il Responsabile si impegna a tenere indenne il Titolare da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione, da parte del Responsabile (o di suoi dipendenti o collaboratori ovvero dei sub-responsabili), degli obblighi a suo carico in base alla presente e/o della violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

8. Alla cessazione per qualsiasi causa dei Servizi, il Responsabile sarà tenuto, a discrezione del Titolare: (i) a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità dei Committenti, fatti salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini (contabili, fiscali, ecc.). Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

9. Il presente accordo aggiuntivo avrà valore fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto di servizio cui accede, salvo che per gli obblighi successivi alla cessazione del rapporto.

Atto letto confermato e sottoscritto.

**COMUNE DI RIMINI, Dott. Fabio Mazzotti** (*firma digitale*)

**L'ENTE** ..... (*firma digitale*)